

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO SUPERIORE "OLIVELLI PUTELLI"
di DARFO BOARIO TERME (BS)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____ in servizio presso codesto Istituto
in qualità di _____ ☐ T.I. ☐ T.D. ☐ S.T..

Ai sensi del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola,

CHIEDE

di poter usufruire dal _____ al _____ per gg. _____ di:

☐ **ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI DI FAMIGLIA/STUDIO**

☐ **ASPETTATIVA PER** _____

(mandato amministrativo–parlamentare–sindacale–servizio militare etc.)

COMUNICA

di usufruire dal _____ al _____ per gg. _____ di:

☐ **MALATTIA:** ☐ visita medica presso _____ alle ore _____
☐ ricovero ospedaliero/day hospital/altro _____ (note 1)

☐ **INFORTUNIO SUL LAVORO/MALATTIA A CAUSA DI SERVIZIO**

☐ **PERMESSI RETRIBUITI** _____ (nota 2)
(concorso/esame – lutto – motivi personali o familiari – matrimonio etc.)

☐ **PERMESSI NON RETRIBUITI** _____ (nota 2)
Solo per personale I.T.D. (concorso/esame –motivi personali o familiari, etc.)

☐ **PERMESSO STRAORDINARIO – DIRITTO ALLO STUDIO** (150 ore)

☐ **PERMESSO L. 104/92** ☐ portatori handicap / ☐ assistenza portatori handicap

☐ **PERMESSO SINDACALE**

☐ **INTERDIZIONE PER COMPLICANZE DELLA GESTAZIONE**

☐ **ASTENSIONE OBBLIGATORIA: 5 mesi (1 o 2 mesi prima e 3 o 4 mesi dopo il parto)**

☐ **CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIA (10 gg.: da 2 mesi prima della data presunta del parto
fino a 5 mesi dopo il parto)**

☐ **ASTENSIONE FACOLTATIVA -CONGEDO PARENTALE** (data nascita bambino _____)

☐ **ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MALATTIA FIGLIO** (data nascita bambino _____)

☐ **RIDUZIONE ORARIO PER ALLATTAMENTO**

☐ **ESONERO per** _____

Durante l'assenza il/la sottoscritto/a è reperibile al seguente indirizzo

Via _____ n. _____ c.a.p. _____ città _____ Tel. _____

Data _____

Firma _____

VISTO:

☐ **SI autorizza**

☐ **NON si autorizza**

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Antonino Florida

per la segreteria: ☐ Registrazione Gestione Personale
☐ Comunicazione Assenze.Net (solo per malattia)

NOTA 1: MALATTIA (Legge 133/2008-legge di conversione D.L.112/2008, art. 71)

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Periodi massimi di assenza per malattia e gravi patologie ai sensi dell'art. 17 comma 9 del C.C.N.L. 2006/09.

In caso di superamento nel triennio dei periodi massimi di assenza per malattia che comportino riduzione della retribuzione la scuola comunica preventivamente al dipendente il conteggio dei giorni e lo avvisa del cambiamento della retribuzione; allo stesso modo il dipendente viene informato del raggiungimento del limite massimo dei 18 mesi in tempo utile per mettere in atto le procedure per la richiesta di inidoneità o di prolungamento per malattie gravi.

In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di malattia e retribuiti al 100%:

- i giorni di ricovero ospedaliero e di day-hospital
- le assenze dovute alle terapie certificate.

La relazione tra le gravi patologie e l'assenza dovrà essere documentata con apposita certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente.

NOTA 2: PERMESSI -Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.

Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. **(art.15, c.1-2 CCNL Comparto Scuola 2006/2009)**

Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. **(art.19, c.1 CCNL Comparto Scuola 2006/2009)**